

Comune di Civitanova Marche

Provincia di Macerata

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 51 del 30/7/2014**

Modificato con delibera n. 42 del 30/07/2015

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'art. 1, comma 639 e seguenti della legge n. 147 del 27 dicembre 2013, nel Comune di Civitanova Marche.

La IUC si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali alla cui disciplina è dedicato il Titolo II del presente regolamento;
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile alla cui disciplina è dedicato il Titolo III del presente regolamento;
- della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore alla cui disciplina è dedicato il Titolo IV del presente regolamento.

Il Titolo V del presente regolamento è dedicato alle disposizioni comuni in materia di IUC che afferiscono la disciplina comune a più tributi componenti.

Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della IUC assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti con particolare riferimento alla Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), al D.Lgs. n. 546/92 (Contenzioso tributario), al D.Lgs. n. 472/97 e D.Lgs. n. 471/97 (Sanzioni tributarie), al D.Lgs. n. 218/97 (Accertamento con adesione e altri istituti deflattivi del contenzioso) e al D.L. n. 70/2011 e D.L. n. 203/2005 (Norme in materia di riscossione).

TITOLO II – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Civitanova Marche dell'imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

1. Ai fini dell'imposta di cui al presente Titolo:

a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

Articolo 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Civitanova Marche relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.

2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.

5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio, se non diversamente previsto dalla legge, e con effetto per il relativo anno stabilisce i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee, al solo fine della limitazione del potere di accertamento del comune nei casi in cui l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

In deroga al comma precedente, tenuto conto che l'approvazione di valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili per zone omogenee non costituisce esercizio autoritativo di potestà impositiva ma atto estimatorio e interpretativo del mercato locale, il consiglio comunale può procedere all'approvazione anche in tempo successivo comunque utile per orientare i contribuenti in sede di versamento d'acconto. In caso di non deliberazione rimangono in vigore i valori venali e l'importo minimo deliberati per l'anno precedente.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

7. Il Comune, quando attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente. In caso di mancata comunicazione dell'intervenuta edificabilità dell'area, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora il comportamento del contribuente risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. Nel caso specifico di non comunicazione dell'edificabilità del terreno da parte del Comune, ma di avvio dell'attività di edificazione da parte del proprietario del terreno, si ritiene che il contribuente medesimo sia comunque tenuto a determinare l'IMU dovuta sul terreno edificabile, in quanto di fatto a conoscenza delle caratteristiche del terreno medesimo.

8. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma non si cumulano tra loro.

Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che, in ragione di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3 comma 1 lettere c) d) e e) del D.lgs. 6.6.2001 n. 378 (ex art. 31, comma 1, lettere c),d,e) della legge 457/78), risultano in maniera oggettiva e assoluta inidonei all'uso cui sono destinati.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, con inagibilità o inabitabilità dell'intero fabbricato o delle singole unità immobiliari; in quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta devono essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio. Rientrano in tale fattispecie gli immobili nei quali, per la presenza di dissesti statici o ampi fenomeni fessurativi o che costituiscono pericolo a persone e cose, non sia possibile abitarvi o dei quali non sia possibile la prevista utilizzazione, nonché gli immobili per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone.

Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati oggetto di ristrutturazione per cause diverse da quelle sopracitate di recupero di situazioni di degrado fisico sopravvenuto.

Non costituisce di per se motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Le dichiarazioni di inagibilità, anche nella forma di cui al DPR 445/2000, presentate entro il termine di scadenza della dichiarazione IMU, hanno effetto dalla data di presentazione.

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

3. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro

200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

4. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. L'assimilazione di cui al precedente punto non si estende alle pertinenze.

3. Dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

4. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale.

Articolo 11 ESCLUSIONI ED ESENZIONI

1. Non si applica l'IMU:

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; l'esenzione è subordinata alla sussistenza del diritto e quindi l'esclusione è subordinata alla condizione che il coniuge assegnatario la utilizzi come propria residenza;

- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- unità immobiliari ad uso residenziale in locazione permanente che svolgono funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato, ovvero:

- alloggi realizzati o recuperati da soggetti pubblici o privati con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche, destinati alla locazione temporanea per almeno 8 anni o alla proprietà

- locali a canone sociale (definiti dalle Regioni di concerto con l'ANCI);
 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale identificati dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93.
2. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 3. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
 4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
 5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
 6. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 7. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 6 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Articolo 12

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f) della Legge n. 228 del 2012, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria.
2. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso relativi agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Articolo 13

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge, il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Il soggetto che effettua i versamenti per conto di altri contitolari ne dà comunicazione all'ente impositore con l'indicazione dei soggetti obbligati e della quota a ciascuno degli stessi imputabile.
6. Qualora l'imposto complessivamente dovuto per l'anno d'imposta è inferiore a 10 Euro non devono essere eseguiti versamenti.
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. Il versamento dell'IMU è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2012 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2013.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di riscossione coattiva diretta la riscossione coattiva è effettuata in forma diretta dal comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. In caso di riscossione coattiva affidata all'esterno la riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

3. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 12 Euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la

mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

9. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 9, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19

CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal comma seguente.

4. Le somme di cui agli avvisi di accertamento non pagati, purchè di ammontare complessivo pari o superiore ad Euro 300,00 possono essere rateizzate, dietro motivata richiesta e dimostrazione di stato di necessità, da presentarsi entro il termine ultimo concesso per il pagamento dell'avviso, secondo lo schema che segue:

- importi complessivi da Euro 300,00 fino ad Euro 2.000,00 in sei oppure in dodici mensilità consecutive, a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso.

- importi complessivi da Euro 2.000,01 a Euro 10.000,00 in dodici mensilità consecutive a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso.

- importi complessivi oltre Euro 10.000,00 in dodici mensilità consecutive a decorrere di norma dal primo fine mese successivo alla data di scadenza dell'avviso, con prestazione di garanzia bancaria o assicurativa.

In tutti e tre i casi si applicano gli interessi moratori nella misura del 4% calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

5. Ciascuna rata non potrà avere valore inferiore a euro 50,00.

TITOLO III – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 20

OGGETTO

1. Il presente Titolo la componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Articolo 21

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 22

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

Articolo 23

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 22. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote mentre la restante quota del tributo è dovuta dal titolare del diritto reale sull'immobile.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. Qualora i possessori abbiano situazioni giuridiche differenti (ovvero lo stesso immobile sia abitazione principale per uno o più possessori e immobile a disposizione per altri), stante la natura solidale dell'obbligazione tributaria, la TASI è versata dai possessori che utilizzino il fabbricato a titolo di abitazione principale applicando l'aliquota al valore catastale della rispettiva quota di possesso.
7. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
8. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
9. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Articolo 24

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applica quanto previsto dall'articolo 6 del presente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 6, comma 8, del presente regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, nonché i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

Articolo 25

ALIQUEUTE

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in

conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

8. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a. Servizio di polizia locale;
- b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
- c. Servizio di illuminazione pubblica;
- d. Servizi di protezione civile;
- e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
- f. Servizi in ambito culturale;
- g. Servizi in ambito sportivo

9. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, la quale deve quantificare in relazione a servizi di cui al precedente elenco le voci di costo per le quali viene assicurata la copertura tramite il tributo.

10. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi del servizio assicurata dalla TASI.

11. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione della stessa nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

Articolo 26

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Con la delibera di cui al precedente articolo 25 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Articolo 27

RIDUZIONI

Il comune può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Le riduzioni devono tener conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Articolo 28 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi individuati all'articolo 23 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Articolo 29 VERSAMENTI

1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del 23/5/2014.
3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in caso di mancato invio dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 4.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
5. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 10 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
6. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Articolo 30 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di tre punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 29, comma 5, del presente regolamento.

Articolo 31

ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 32

RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. La riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale è disciplinata da apposito regolamento comunale.

TITOLO IV - TASSA SUI RIFIUTI

Articolo 33

OGGETTO

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti.

Articolo 34

FINALITA' DEL TRIBUTO

1. Il tributo è destinato alla copertura integrale di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, fatta eccezione per i costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori.

Articolo 35

PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 37.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 43 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilati al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Articolo 36

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte di cui al successivo articolo 37, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con il vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 37

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Articolo 38

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili:

a) utenze domestiche quali:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; le pertinenze si considerano utilizzabili anche se sprovviste di allacci ai servizi di rete;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o impraticabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri fatto salvo il caso in cui le stesse risultino accatastate come civile abitazione o, di fatto, a tale scopo utilizzate;

a) utenze non domestiche quali:

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 39

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini TARES, di cui all'art. 14 del D.L. n. 201/2011, o della TARSU, di cui al capo 3° del D.Lgs. n. 507/1993.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forme idonee a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali (per le civili abitazioni sono da intendere i locali destinati ad accessori diretti) con altezza inferiore a 150 centimetri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso.

Articolo 40

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute in appositi regolamenti del Servizio di Igiene Urbana.

3. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, ai locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione, pertanto, dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove si producano rifiuti assimilati agli urbani) si applica una riduzione, in via presuntiva, della superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione secondo le percentuali sotto indicate.

categoria di attività	% abbattimento della superficie
Falegnamerie (senza verniciatura)	15%
Falegnamerie (con verniciatura)	25%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche e officine metalmeccaniche	40%
Autofficine di elettrauto	30%
Lavanderie	10%
Verniciatura	40%
Galvanotecnici e trattamento metalli	50%
Fonderie	60%
Laboratori odontotecnici	30%
Marmisti	50%
Laboratori litotipografici	40%
Laboratori vetri e specchi	40%
Qualsiasi altra attività non prevista nelle categorie precedenti e che risulti, da idonea documentazione, nella condizione di cui al presente comma	20%

5. Alle aree coperte (pensiline) delle stazioni di rifornimento di carburanti per autotrazione si applica una riduzione della superficie pari all'80% della superficie stessa.

6. Alle aree coperte destinate a magazzini delle ditte di spedizioni e di autotrasporto si applica una riduzione nella misura del 60% della superficie stessa.

7. In relazione alle attività agricole non sono soggette a tariffa le superfici adibite:

- all'allevamento di animali;

- alla produzione o deposito di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura ed i locali, o parti di essi, nei quali detti prodotti vengono immagazzinati, quali legnaie e fienili.

8. Per fruire delle esclusioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 41

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti, secondo il criterio indicato dall'art. 44 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 45. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 42

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 43

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario. La determinazione dei costi deve essere coerente con i principi e i contenuti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili o straordinari relativi alla gestione del servizio.

Articolo 44

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e non domestiche.
2. L'articolazione delle tariffe di cui al precedente punto è basata sulla suddivisione delle attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti secondo la seguente classificazione:

CLASSI DI ATTIVITA'

- A.1: Locali ed aree di musei, archivi, biblioteche, pinacoteche, cineteche senza commercializzazione, esposizione permanente di oggetti d'arte senza commercializzazione;
- A.2: Locali ed aree adibiti a sale teatrali e cinematografiche;
- A.3: Locali ed aree adibiti a scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, scuole di formazione professionale in via esclusiva, palestre, asili nido;
- A.4: Locali ed aree adibiti ad attività di istituzioni culturali, politiche, religiose, sindacali di associazioni e ordini professionali, sedi di associazioni di volontariato escluso il luogo di esercizio dell'attività;
- A.5: Locali ed aree adibiti in via esclusiva ed autonoma a magazzini e depositi, distaccati fisicamente e non comunicanti con locali ed aree adibite ad attività industriali e/o commerciali, senza esercizio di attività di commercializzazione;
- A.6: Locali ed aree adibiti, autonomamente e/o nel contesto di altre attività, ad autorimesse, parcheggi;
- A.7: Locali ed aree adibiti a magazzini doganali, depositi di macchine e materiale militare;
- B.1: Complessi commerciali all'ingrosso, comprese le superfici espositive, di beni alimentari o deperibili;

- B.2: Complessi commerciali all'ingrosso o con superfici espositive, sale di esposizione degli esercizi commerciali;
- B.3: Autoconcessionari;
- B.4: Aree coperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
- B.4 BIS: Aree scoperte ricreativo - turistiche quali stabilimenti balneari;
- B.4.TER: Superfici scoperte e non attrezzate degli stabilimenti balneari a utilizzazione non intensiva: si intendono tali le aree appositamente delimitate nell'atto di concessione con specifici vincoli di non utilizzazione per la installazione delle attrezzature mobili di spiaggia e di non delimitazione per spazio giochi o altra diversa utile destinazione per il concessionario;
- B.5: Aree coperte di campeggi;
- B.5 BIS: Aree scoperte di campeggi;
- C.1: Locali ad uso abitativo per nuclei famigliari;
- C.2: Locali ed aree ad uso abitativo di collettività e convivenze, istituti e case di riposo e di ricovero socio-assistenziale, istituti religiosi, caserme, istituti carcerari;
- C.3: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri con servizio di ristorazione;
- C.4: Locali ed aree ad uso degli esercizi alberghieri senza servizio di ristorazione;
- D.1: Locali ed aree adibiti ad ambulatori e poliambulatori non annessi ad ospedali e case di cura, studi medici e veterinari, locali per toletta animali, laboratori di analisi chimiche e cliniche, studi fisioterapici, stabilimenti termali, saloni di bellezza, barbieri, parrucchieri, saune;
- D.2: Locali ed aree adibiti a studi professionali, di grafica, di progettazione e simili, di radio e televisione, a banche, a servizi finanziari, ad assicurazioni, ad agenzie di servizi, a sale da gioco, a ricevitorie del totocalcio, totip, lotto se di uso esclusivo;
- D.3: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi con annesso servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande;
- D.4: Locali ed aree adibiti a circoli sportivi e ricreativi senza servizio di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande o con tale servizio svolto da altri e sottoposto ad autonoma tassazione;
- D.5: Locali ed aree adibite ad attività terziarie e direzionali non ricomprese nelle precedent categorie;
- E.1: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana senza vendita al dettaglio dei prodotti;
- E.2: Locali ed aree adibiti a laboratorio o bottega di produzione artigiana con vendita al dettaglio dei prodotti;
- E.3: Locali ed aree adibiti a stabilimenti industriali;
- E.4: Locali adibiti al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
- E.5: Aree adibite al commercio al dettaglio di beni non alimentari o non deperibili;
- F.1: Locali ed aree adibiti a ristoranti, trattorie, tavole calde, mense, fast-foods, rosticcerie;
- F.2: Locali ed aree adibiti a pizzerie, paninoteche, gelaterie, pasticcerie, caffè , bar, osterie, birrerie, pubs, sale da gioco, discoteche, sale da ballo in cui si somministrano alimenti e bevande;
- F.3: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;
- F.4: Aree adibite alla vendita al dettaglio di frutta e verdura, fiori, uova, pesce, a supermercati di generi alimentari;
- F.5: Locali adibiti alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.3;
- F.6: Aree adibite alla vendita al dettaglio di generi alimentari o deperibili diversi da quelli della categoria F.4;

3. Per ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche tutti gli annessi (es. depositi, uffici, servizi). Le attività non espressamente indicate vengono assimilate alla categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa alla produzione di rifiuti solidi urbani.

4. Alle classi di attività di cui al precedente comma sono assegnati i coefficienti di produttività di seguito riportati:

CAT.	QUANTITATIVI MEDI PONDERATI	COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA'
A1	6,02	0.43
A2	8,40	0.60
A3	9,52	0.68
A4	10,78	0.77
A5	25,76	1.84
A6	18,06	1.29
A7	12,04	0.86
B1	61,46	4.39
B2	41,72	2.98
B3	12,32	0.88
B4	24,50	1.75
B4 BIS	7,42	0.53
B4 TER	3,71	0,27
B5	24,50	1.75
B5 BIS	3,71	0.27
C1	14,00	1
C2	18,42	1.316
C3	30,10	2.15
C4	18,06	1.29
D1	24,50	1.75
D2	33,18	2.37
D3	54,04	3.86
D4	42,00	3.00
D5	35,98	2.57
E1	24,50	1.75
E2	29,96	2.14
E3	29,96	2.14
E4	42,98	3.07
E5	54,04	3.86
F1	73,62	5.26
F2	67,62	4.83
F3	85,96	6.14
F4	90,02	6.43
F5	73,64	5.26
F6	77,98	5.57

Articolo 45

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti.

2. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. In caso di mancata costituzione dell'Autorità competente o qualora questa comunichi di non essere

non operativa in ordine all'approvazione del piano finanziario ovvero ancora quando non confermi la richiesta di disponibilità a provvedere in ordine all'approvazione dei piani finanziari entro 30 giorni dalla richiesta, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

Articolo 46

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. E' possibile, in applicazione del principio di ragionevolezza, applicare tariffe diverse per locali della medesima attività economica ma siti in luoghi diversi e aventi differenti destinazioni).
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

Articolo 47

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 27, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - anziano dimorante in casa di riposo;
 - soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - altre possibilità.
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 27. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3 unità salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 27 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
6. Per l'anno 2014 il presente articolo è disapplicato non assumendo rilievo al numero dei componenti il nucleo familiare salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 1, lettera a).

Articolo 48

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro 30 giorni dal verificarsi del fatto.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 58.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dal successivo art. 57. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 58.

Articolo 49
ZONE SERVITE

1. La zona servita dalla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati corrisponde all'intero territorio comunale e il tributo è dovuto per intero da tutte le utenze situate nello stesso.

Articolo 50
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Articolo 51
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore della tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/12/2014.

2. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 52
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero o al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.

2. Il titolare dell'attività che provvede al recupero o al riciclo dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, per poter accedere alla suddetta riduzione, deve presentare, a consuntivo, ossia alla fine del periodo di applicazione della tariffa nella quale il recupero è avvenuto, e, comunque, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una domanda, indirizzata al Settore Servizi Ecologici e all'Ufficio Tributi, contenente idonea documentazione atta a dimostrare di aver sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento. E' concessa, in tali casi, una riduzione in percentuale sulla quota variabile del tributo non superiore alla metà dell'incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'agevolazione si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

3. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo e comporta lo sgravio o il rimborso dell'eccedenza di tassa iscritta nell'elenco di carico.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si interpretano nel senso che l'agevolazione si applica nel caso in cui il soggetto economico produttivo provveda, al di fuori del servizio pubblico, in maniera autonoma e a proprie spese all'avvio al recupero o al riciclo.

5. L'obiettivo di cui comma 4 si considera conseguito per gli stabilimenti balneari, ivi comprese tutte le attività diurne e notturne esercitate, qualora i medesimi aderiscano con piena osservanza al sistema di raccolta differenziata organizzato d'intesa fra Amministrazione Provinciale di Macerata, Cosmari di Pollenza, Comune di Civitanova Marche, Gestori degli stabilimenti balneari, o da almeno uno dei soggetti pubblici appena indicati. Il conseguimento dà diritto alle seguenti riduzioni:

- 10% del tributo, nella quota variabile, qualora sia attuata la raccolta differenziata in spiaggia a beneficio degli utenti;

- 5% del tributo, nella quota variabile, qualora sia acquisita la certificazione ambientale ISO 14001 o Emas II o altra equivalente sull'insieme delle attività diurne e notturne. Le riduzioni si applicano dietro certificazione del servizio comunale gestione rifiuti al quale dovrà essere presentata la competente documentazione.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo debbono essere coerenti con l'obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio.

Articolo 53

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 147/2013, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 30%;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20%;

c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20%;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 20%;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%.

2. Le riduzioni tariffarie competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data della richiesta o dichiarazione originaria o di variazione.

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

Articolo 54

ALTRE AGEVOLAZIONI

1. E' prevista un'agevolazione consistente nell'erogazione di un contributo pari all'importo della componente rifiuti del tributo a fronte di richieste, su apposita modulistica e corredate da copia dell'avviso di pagamento, firmate del capofamiglia e/o il convivente anagrafico o, in caso di utenti inabilitati o interdetti, rispettivamente dai curatori o dal tutore.

2. Le richieste debbono essere inoltrate entro il 31 ottobre di ogni anno all'Ufficio Servizi Sociali del Comune. L'accesso al beneficio è determinato dal possesso di un'attestazione ISEE riferita al nucleo familiare di appartenenza di valore inferiore a 4.738,63 Euro per l'anno 2014. Il suddetto limite viene annualmente aggiornato secondo le variazioni dell'indice ISTAT relativo al costo della vita. Non potranno essere prese in considerazione richieste riferite al pagamento della tassa di anni precedenti a quello in corso.

3. Le agevolazioni di cui al precedente comma sono accordate da servizi sociali, effettuata l'istruttoria delle richieste entro 90 giorni dalla scadenza del 31 ottobre, con l'assunzione del relativo impegno di spesa e pagamento del tributo. Le richieste regolarmente presentate in presenza

dei requisiti previsti sospendono l'applicazione delle sanzioni e degli interessi per l'eventuale ritardato pagamento.

4. I titolari di esercizi commerciali ed artigianali ubicati in piazze, strade ed aree di mercato coperte precluse al traffico veicolare o pedonale per l'esecuzione di lavori pubblici di durata superiore a sei mesi, beneficiano di una agevolazione in misura pari al 50% dell'importo annuale dovuto.

5. L'agevolazione è applicabile limitatamente ai luoghi ove i lavori sono stati effettivamente eseguiti. I soggetti interessati potranno avvalersi della suddetta agevolazione previa presentazione di apposita istanza all'Ufficio Tributi secondo l'apposito modello predisposto, volta ad ottenere o il rimborso della tassa già interamente corrisposta oppure la riduzione della stessa se non ancora versata. La produzione dell'apposito modello debitamente compilato è condizione indispensabile per poter fruire dell'agevolazione. L'Ufficio Tributi consentirà l'agevolazione previa comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico di volta in volta competente per i lavori, relativamente all'esatta indicazione delle strade o aree ove i lavori sono effettuati, della natura pubblica degli stessi, della loro effettiva o prevedibile durata (nell'eventualità che gli stessi non siano ancora terminati) che deve risultare superiore a sei mesi. Nel caso che il periodo di interruzione interessi due distinte annualità di imposta, l'anno da considerare per l'agevolazione è quello ove l'interruzione incide in misura temporalmente superiore.

6. Le agevolazioni di cui ai commi 4 e 5 sono accordate dal servizio attività produttive mediante impegno di spesa e conseguente pagamento parziale o totale della tassa iscritta nelle liste di carico.

7. Le somme necessarie ad assicurare le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa.

Articolo 55

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100%.

5. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

6. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

7. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi o alla società titolare della riscossione del tributo, se in concessione, tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 56

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 57

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione originaria o relativa a variazioni che comportino un maggior ammontare del tributo o che comunque siano rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o di variazione che comporti un minor ammontare del tributo debbono essere presentate entro trenta giorni dal verificarsi del fatto. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.

3. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma precedente. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di utenze domestiche residenti salvo quanto previsto dall'art. 53, comma 1, in relazione alle riduzioni dallo stesso previste.

4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Per le utenze domestiche:

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Per le utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve contenere l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. Nell'ipotesi di presentazione della dichiarazione in conformità a quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 il tributo è dovuto fino alla data di presentazione della dichiarazione salvo che il contribuente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree oltre la data indicata in dichiarazione ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il decesso.
9. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

Articolo 58 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice all'indirizzo di posta indicato dal contribuente o per posta elettronica certificata all'indirizzo disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di marzo, maggio, luglio e settembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di maggio. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Nel caso in cui alla data del 28 febbraio non fossero disponibili le tariffe per l'anno di riferimento, le prime tre rate bimestrali verranno calcolate con riferimento alle tariffe in vigore nell'anno precedente mentre la quarta rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento ai fini della quantificazione del debito d'imposta annuale e detraendo l'importo delle prime tre rate. Nel caso di indisponibilità delle tariffe per l'anno di riferimento alla data del 31 luglio, la scadenza della quarta rata a conguaglio coincide con la fine del mese di ottobre. Qualora ricorra la circostanza di cui al presente comma, si procede con l'emissione di due avvisi di pagamento aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 2.
5. In deroga a quanto sopra disposto, le scadenze per il pagamento rateale della TARI per l'anno 2015 sono le seguenti:
 1. rata 20/5/2015
 2. rata 15/7/2015
 3. rata a saldo/conguaglio con scadenza 30/9/2015

L'importo del versamento di ciascuna delle prime due rate è commisurato alla misura del 33,34% della TARI dovuta per l'anno 2014, ovvero, nel caso in cui l'occupazione/detenzione o il possesso siano iniziati dopo il 31/12/2013, in misura pari al 33,34% dell'intera annualità TARI dovuta per l'anno 2014, precisando che sulle rate sarà calcolato anche il Tributo ambientale provinciale pari al 5%. La terza rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2015 per la tassa sui rifiuti (TARI) e detraendo l'importo delle rate in acconto. I pagamenti operati con le prime due rate sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata tenendo conto delle tariffe deliberate per l'anno 2015. In caso di pagamento in un'unica soluzione il pagamento dovrà avvenire entro il 20/5/2015.

6. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

Articolo 59

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il Comune si riserva, al ricorrere di situazioni eccezionali e di particolare gravità, la concessione a singoli contribuenti di dilazioni delle scadenze di pagamento delle rate per un periodo non superiore a mesi sei. Sulle suddette dilazioni sono applicati gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

2. Il contribuente che intende beneficiare della rateizzazione di cui al precedente comma deve presentare al Comune apposita istanza corredata della documentazione relativa al ricorrere delle situazioni eccezionali e di particolare gravità.

Articolo 60

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 del precedente articolo 58, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale maggiorato di tre punti, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 61
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto e del tributo provinciale di cui all'art. 56 è inferiore ad € 10.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 20,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Articolo 62
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 57 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari.

6. La riscossione degli avvisi senza elenco di carico (ex ruolo straordinario), sarà effettuata con una dilazione massima di quattro rate con scadenza alla fine di ogni singolo bimestre solare ed importo minimo di Euro 25,00. Qualora l'importo totale da versare risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione. Qualora invece l'importo totale da versare risulti pari o superiore ad Euro 50,00, la somma sarà dilazionata in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata ed il rispetto del numero massimo di rate. In caso di mancato o parziale versamento saranno notificati avvisi di pagamento aventi scadenza entro i 60 giorni dalla notificazione non ottemperando ai quali si incorre nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

Articolo 63

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

2. I contribuenti che danno adesione agli avvisi di accertamento potranno optare per il pagamento dell'importo di adesione in unica soluzione entro 60 giorni dalla notificazione o dilazionare il pagamento, con riferimento ad ogni singolo avviso, fino ad un massimo di dodici rate uguali senza aggravio di interessi, con scadenza della prima rata tassativamente entro 60 giorni dalla notificazione dell'avviso e scadenza delle rate successive alla fine di ogni trimestre solare. L'importo minimo della rata è di Euro 25,00. Qualora l'importo totale dell'avviso risulti inferiore ad Euro 50,00, esso sarà riscosso in unica soluzione. Qualora invece l'importo totale dell'avviso risulti pari o superiore ad Euro 50,00, la somma sarà dilazionata in rate uguali, con il rispetto dell'importo minimo di ogni rata e il rispetto del numero massimo di rate stabilito come appresso:

IMPORTO DI OGNI AVVISO	NUMERO MASSIMO RATE
Da Euro 0,00 a Euro 5.000	4
Da 5.000,01 a 10.000,00	6
Per importi superiori a 10.000,00	12

Sono fatte salve diverse ipotesi di rateizzazione entro un massimo di 18 rate da concedere previa valutazione e in presenza giustificate ragioni.

3. Qualora il Contribuente alla scadenza di una delle rate previste, non provvede al relativo versamento decade l'intero impianto dilazionatorio e la riduzione della sanzione prevista in caso di adesione, pertanto l'importo dell'avviso con la sanzione piena, calcolata al netto di quanto già versato, dovrà essere immediatamente pagato in unica soluzione o sarà oggetto di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

4. I contribuenti che non danno adesione all'accertamento e non provvedono a versare quanto in esso richiesto nei termini ivi indicati, incorreranno nella procedura di riscossione coattiva, con l'aggravio di interessi.

Articolo 64

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1, lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

Articolo 65

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Articolo 66

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nel regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto, circoli (culturali, politici e religiosi)
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, autotrasporti
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi, palestre, saune
5	Stabilimenti balneari, termali e simili
6	Esposizioni, autosaloni, gallerie commerciali
7	Alberghi con ristorazione e altre strutture ricettive con ristorazione
8	Alberghi senza ristorazione, affittacamere, pensioni, bed & breakfast
9	Case di cura e riposo, carceri, caserme, collegi e convitti, enti pubblici, istituti di assistenza e beneficenza
10	Ospedali e cliniche
11	Uffici, agenzie, studi professionali, assicurazioni, radio private, ambulatori medici e veterinari
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli quest'ultimi anche all'ingrosso
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti per l'agricoltura
15	Negozi particolari di antiquariato, cappelli, ombrelli filatelia, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere ed estetista, lavanderie, tintorie, stirerie, centri benessere
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, elettricista, fabbro, calzolaio, imprese di pulizia, elettromeccanico e tornitore
19	Attività artigianali di: carrozzeria, autofficina, elettrauto, carburatori sta, radiatori sta, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici, abbigliamento, odontotecnico, oreficeria, pelletteria, litografia, serigrafia, tipografia

22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti, grandi magazzini, ingrosso alimentari
29	Banchi di mercato genere alimentari, chioschi
30	Discoteche, night club, sale da ballo, sale giochi
31	Utenze domestiche

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 67

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione delle diverse componenti dell'Imposta unica comunale sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Articolo 68

INAPPLICABILITÀ DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI NEL CASO DI INSUFFICIENTE E/O TARDIVO VERSAMENTO DEI TRIBUTI TASI E IMU IN SEDE DI ACCONTO 2014

1. Qualora il contribuente abbia regolarizzato il pagamento dell'acconto relativo al debito d'imposta dei tributi TASI e IMU 2014 entro il termine del 16 luglio 2014 non si procederà all'applicazione di sanzioni e interessi nei casi di insufficiente e/o tardivo versamento alla data del 16 giugno 2014.

Articolo 69

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta unica comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

Articolo 70

ENTRATA IN VIGORE, NORMA DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.